

N. 6777/2016 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Latina

II Sezione CIVILE

Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6777/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/01/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281*quinquies*, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 14.4.2022

TRA

COMUNE DI LATINA, p. iva 00097020598, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura comunale in Latina alla via IV Novembre 25, giusta mandato alle liti in atti

- attrice-opponente-

e

AZIENDA TRASPORTI AUTOLINEE LAZIALI società consortile a r.l.
– gruppo **COTRAL S.P.A.** – in forma abbreviata **A.T.R.A.L. sc.r.l.** – p. iva 08068001000, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Sezze alla via Ceriara s.n.c. presso lo studio dell'avv. Marianna D'Ursi, come da procura in atti,

-convenuta-opposta-





OGGETTO: *opposizione a decreto ingiuntivo su corrispettivo trasporto pubblico.*

CONCLUSIONI: *all'udienza del 18.1.2022 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 221 d.l. 34\20.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c.

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali di causa.

2. Occorre, solo brevemente, accennare in fatto che con ricorso monitorio la odierna opposta, quale affidataria del servizio del trasporto pubblico locale del Comune di Latina, ha richiesto e ottenuto la condanna avversaria al pagamento di euro 90.392,77, quale incremento del corrispettivo del trasporto pubblico locale a seguito di finanziamento regionale. I contratti originari del servizio di trasporto pubblico tra il Comune di Latina e la Atral (n. rep. 64575 del 10.3.2005, n. rep. 65734 del 8.5.2007, n. rep. 66454 del 22.7.2009) sono stati integrati dal contratto di servizio n. rep. 67048 del 18.4.2011 (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte opposta) così come richiesto dalle determine della Regione Lazio n. 1594 del 23.3.2010, n. rep. 1761 del 26.3.2010, n. rep. 1764 del 26.3.2010. Sulla scorta di tale documentazione l'affidatario del servizio di trasporto pubblico ha allegato il titolo negoziale del diritto di credito vantato e rifiuto nelle fatture n. 75\11 del 21.7.2011 e n. 54\2011 del 13.6.2011 per le quali rimaneva un insoluto complessivo di euro 90.392,77 corrispondente al multiplo matematico dell'adeguamento del corrispettivo disposto dalla regione Lazio.

Avverso tale credito ha proposto opposizione il Comune di Latina allegando la mancata osservanza della percorrenza minima disposta dalla Regione per la concessione dell'adeguamento del corrispettivo (1.909.568 km annui) avendo accertato una percorrenza inferiore pari a km 1.882.278,326 per l'anno 2009 e pari a km. 1.885.861,970 per l'anno 2010. Ha infine richiesto in via riconvenzionale la restituzione della maggior somma corrisposta alla affidataria del servizio dell'importo di euro 116.140,33 e 248.132,54 rispettivamente liquidati per





gli anni 2009 e 2010. La opposta ha chiesto il rigetto sia della opposizione che della domanda riconvenzionale.

3. Passando ad illustrare il merito della decisione, la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla CO.TRA.L. \ ATRAL ha ottenuto riscontro attraverso la documentazione prodotta nella presente fase processuale e in quella monitoria.

L'opponente ha, di contro, incentrato l'opposizione sulla interpretazione sistematica del contratto integrativo del servizio del 18.4.2011 e delle determinate della regione Lazio, secondo le quali la concessione del finanziamento per le integrazioni del corrispettivo sarebbe stata subordinata all'osservanza di una percorrenza minima chilometrica annua fissata in 1.906.569. Il predetto dato emerge dall'allegato documentale n. 5 del fascicolo di parte opponente, che va tuttavia raffrontato con tutta la disciplina contrattuale del servizio di trasporto affidato alla opposta. Sul punto il contratto genetico del servizio (n. 64575 del 10.3.2005) prevede all'art. 8 che il corrispettivo cui ha diritto CO.TRA.L.\ATRAL è dato: *"dall'importo del contributo chilometrico erogato dalla Regione Lazio [omissis] moltiplicato per i chilometri -vettura effettuati nell'anno di riferimento"*. Prevede ancora il suddetto contratto all'art. 8.3 che *"il corrispettivo chilometrico è soggetto a revisione annuale allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza"*, sono previsti ancora adeguamenti in relazione all'inflazione. Ed ancora si prevede che l'affidatario del servizio entro il 31 dicembre di ogni anno presenti apposita richiesta di adeguamento del corrispettivo.

Il contratto integrativo del 18.4.2011 n. rep. 67048, nel dare atto della corresponsione del finanziamento regionale per i servizi minimi di trasporto condizionato alla stipula del contratto integrativo suddetto (cfr. preambolo 5 – all.doc. 2 fascicolo opponente) suddiviso in tre *tranches* (una per il 2009 e una per il 2010 per il trasporto pubblico locale e una per il 2010 per il solo capoluogo di Provincia) e (nel dare atto) che il pagamento della integrazione finanziata dalla regione sarà effettuata secondo le modalità indicate all'art. 2, precisa all'art. 3 che sono richiamate tutte le condizioni di cui ai contratti precedenti che regolano il servizio.

Se si leggono infine le determinate regionali n. 1594\10, 1761\10, 1764\10 si individuano le condizioni del finanziamento regionale, per quanto di interesse alla presente decisione, nella stipula del contratto integrativo (condizione soddisfatta), nella rinuncia ai ricorsi presentati dalla opposta contro la delibera della giunta





regionale 753\09 (condizione soddisfatta dal doc. 3 allegato al fascicolo di parte opposta), della produzione delle attestazioni bimestrali dei Comuni affidanti circa il regolare svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale. Prevedono le determinazioni in esame infine che i contributi regionali saranno ridotti, anche mediante recupero successivo, proporzionalmente "qualora le percorrenze indicate nei contratti di servizio siano inferiori a quelle (di cui alla colonna B) pari a km 1.888.391,30.

Sul punto il contratto di servizio integrativo prodotto non reca il dato chilometrico richiesto. Ne consegue che la condizione dedotta dalla opponente, seppure astrattamente fondata, in concreto non ricorre o, meglio, non è documentata.

In diritto occorre precisare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1979 n. 3261; Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1997, n. 5573) sia di merito (cfr. Trib. Roma 7 agosto 1991, Trib. Firenze 2 agosto 1991, Trib. Vercelli 18 aprile 1991) - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorché la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato.

Sulla scorta di tale principio non appare soddisfatto l'onere probatorio ricadente sull'opponente circa il fatto estintivo del credito, nella specie costituito dal mancato superamento della percorrenza minima stabilita dalla regione a fronte del finanziamento concesso, sia perché non è stata documentata la restituzione di quota parte del finanziamento suddetto dal comune alla regione, sia perché l'eventuale ri-trasferimento sarebbe proporzionato al minor chilometraggio accertato in capo alla opposta e comunicato alla regione (adempimento non riscontrato in atti).





4. Quanto alla domanda riconvenzionale sollevata dalla opponente, occorre invece richiamare l'art. 8 del contratto 64575 del 2005, prima citato (cfr. all. 1 della produzione documentale di parte opponente) e l'art. 7 del capitolato tecnico dell'affidamento del servizio (in quanto richiamato dal primo contratto). Dal raffronto delle disposizioni si evince che la opposta è tenuta a presentare una dettagliata relazione delle corse effettuate, che sarà sottoposta a verifica da parte del Comune e\o di società di revisione.

Sul punto il Comune di Latina ha allegato di aver corrisposto per il 2009\2010 maggiori somme per euro 116.140,33 e 248.132,54 a fronte di km annui accertati rispettivamente pari a 1.882.278,33 (per il 2009) e pari a 1.885.861,97 (per il 2020) rispetto a quelli liquidati secondo gli importi integrati dal finanziamento regionale (cfr. all. 12 della produzione documentale di parte opponente).

La prova testimoniale eseguita ha disvelato una risultanza contraddittoria avendo il teste di parte opposta, Massimo Scornavacchi (cfr. verbale di udienza del 13/9/2018), dichiarato di aver eseguito il calcolo finale di percorrenza pari a km 1,891,270,28 per il 2009 coadiuvando il direttore del servizio di ATRAL, avendo peraltro il legale rappresentante della società di trasporti sigillato la suddetta dichiarazione ai sensi degli artt. 46\47 dpr 445\00. Di contro il funzionario del Comune di Latina, Borrelli Vincenzo, ha dichiarato all'udienza del 19.2.2019 di riconoscere la paternità del ricalcolo delle percorrenze dichiarate dalla opposta per il 2009 per un totale di KM. 1.882.278,33. Trattandosi di elaborazioni contabili, a prescindere dai rilievi in ordine all'esame di fatture non oggetto del presente giudizio, in assenza di ctu contabile, e trattandosi di ricalcolo effettuato in data di molto successiva alla presentazione dei dati contabili da parte della opposta, non si ritiene raggiunta la prova del reato di false dichiarazioni in capo al legale rappresentante della ATRAL, né la prova testimoniale eseguita sul punto appare in grado di attribuire agli elaborati contabili, dai due testi presentati come propri, lo stigma della infallibilità, specie in assenza di specifiche contestazioni delle parti alle risposte date dai due testi in ordine alle modalità di calcolo, sul punto rimaste indefinite.

E' invece da accogliere la riconvenzionale in ordine alla *condictio indebiti* relativa al 2010 in quanto il documento contabile presentato dalla ATRAL al Comune (cfr. doc. 2 allegato alla II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte opposta) non reca il dato numerico relativo al totale dei km percorsi nel 2010, mentre il ricalcolo





operato dal Comune appare se non altro più specifico, e, in assenza di elementi di prova contrari, la riconvenzionale avanzata sul punto appare comprovata, se non altro per mancata specifica prova contraria. Sul punto, invero, il fatto che il ricalcolo del 2010 abbia avuto ad oggetto anche l'analisi di fatture diverse da quelle oggetto di monitoraggio (tranne la n. 54 del 13.6.2019) non rileva, trattandosi di ripetizione di indebiti di maggiori somme comunque corrisposte nell'esecuzione del servizio di trasporto tra le parti sulla base delle prescrizioni contrattuali di calcolo del corrispettivo di trasporto. Anche la doglianza in ordine alla natura ex art. 1988 c.c. della determina comunale n. 31\11 del 7.7.2011 è irrilevante in quanto la stessa determina accerta una liquidazione per il 2010 parametrata su km 1.885.861,970 corrispondente al dato numerico confermato dal teste Borrelli Vincenzo prima riferito.

Dalle risultanze istruttorie emerge dunque come nel 2010 è stata provata la percorrenza di km. 1.885.861,970 a fronte dei km. 1.895,635,24 dichiarati dalla opposta (cfr. III memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte opposta) con un disavanzo pari a 9.773,27 km. Tale disavanzo comporta il diritto alla restituzione in favore del Comune pari a 18.498,84 (euro 1.8928 corrispettivo km unitario integrato dalla regione moltiplicato per i 9.773,27 km. in eccesso).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 1911/2016 depositato il 5.10.2016, mentre la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente deve essere accolta nella minor somma di euro 18.498,84, senza interessi in quanto non richiesti.

6. Con riguardo alle spese relative al presente procedimento, le stesse devono essere compensate in misura del 20%, attesa la soccombenza della opposta su parte della domanda riconvenzionale. La restante parte deve essere posta a carico dell'opponente. Le spese sono computate secondo i parametri di valore descritti dall'art. 5 del dm 55\14 e sono liquidati secondo la media, eccezion fatta per la fase istruttoria da liquidarsi in misura minore per la non complessità della fase.

P.Q.M.



ORIGINALE



N. 1587/2022 Sent.

N. 6777/2016 R.G.

TRIBUNALE DI LATINA

E' copia conforme alla sentenza nr. 1587/2022 emessa dal Giudice Dr. Gaetano NEGRO, estratta dal fascicolo telematico che si rilascia a richiesta dell'Avv. Marianna D'URSI,

nell'interesse di AZIENDA TRASPORTI AUTOLINEE LAZIALI società consortile a r. l. –gruppo COTRAL S.P.A. – in forma abbreviata A.T.R.A.L. sc. r. l. in persona del l.r.p.t.

<<REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE>>

<<Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti>>.

Latina, 13/09/2022

**(firmato digitalmente)
Il Funzionario
Dr. Giuseppe Valerio**





Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1911/2016 depositato il 5.10.2016.
- Accoglie in parte la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente e per l'effetto condanna parte opposta al pagamento di euro 18.498,84 in favore del Comune di Latina.
- Compensa le spese del presente procedimento in misura del 20% e condanna parte opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, della restante parte che liquida in euro 9.448,00, oltre IVA e CPA e altri accessori dovuti per legge.

Latina, 8 agosto 2022

Il Giudice

Gaetano Negro

